



OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale che per l'anno 2023 l'Amministrazione intende confermare le aliquote vigenti, con l'auspicio, una volta conclusa la procedura di fusione per incorporazione del Comune di Albaredo Arnaboldi nel Comune di Campospinoso, di poterla disapplicare dall'anno 2024;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

Rilevato che gli scaglioni IRPEF applicabili con decorrenza 1° gennaio 2022 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2022, con la quale sono state approvate le aliquote anno 2022;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio, è stata proposta la conferma per l'anno 2023 delle aliquote anno 2022;

Ritenuto, pertanto di confermare per l'anno 2023 le seguenti aliquote come sotto riportate:

<b>Scaglioni di reddito complessivo</b>	<b>Aliquota addizionale comunale IRPEF</b>
Fino a € 15.000	0,20%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,35%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,75%

Quantificato presuntivamente in € 48.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la Legge 29 dicembre 2022 di differimento al 30 aprile 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali. (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022);

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati dal Responsabile della Struttura n. 1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti:  
Presenti n° 7  
Votanti n° 7  
Astenuiti n° 0  
Voti favorevoli n° 6  
Voti contrari n° 1 (Consigliere Comunale Caroprese Fabrizio)

### DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,20%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,35%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,55%
Oltre € 50.000	0,75%

2. di quantificare presuntivamente in € 48.000,00 il gettito derivante dalle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;
3. di dare mandato al Responsabile della Struttura 1 per l'invio della presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Successivamente, con la seguente separata votazione, stante l'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio 2023-2025:

Presenti n° 7  
Votanti n° 7  
Astenuiti n° 0  
Voti favorevoli n° 7  
Voti contrari n° 0

### DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i., il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Dott.ssa Olga Volpin

---

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Elena Vercesi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. Consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69)

Campospinoso, lì 28/04/2023

Il Responsabile delle pubblicazioni  
F.to : Rag. Elisabetta Lanati

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

divenuta esecutiva in data

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)

Campospinoso, lì

Il Segretario Comunale  
F.to : Dott.ssa Elena Vercesi

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Elena Vercesi